

**REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO NEI CAMPI BOE DI SAN FRUTTUOSO  
DI CAPODIMONTE E PUNTA CHIAPPA DI CAMOGLI  
RISPETTIVAMENTE ALL'INTERNO DELLE ZONE B E C  
DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO - ANNO 2025**

Approvato con Del. di CDA n. 18 del 16/04/2025


**Titolo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento fa riferimento ai campi boe previsti Regolamento di Esecuzione (REO) ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta di Portofino (AMP Portofino) approvato con D.M. 1° luglio 2008, allestiti dall'Ente gestore nelle località di Punta Chiappa (ZONA C) e San Fruttuoso di Capodimonte (ZONA B) e identificati al successivo articolo 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le unità da diporto che, a qualunque titolo, usufruiscono dei campi boe per l'ormeggio delle unità stesse, previa autorizzazione dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Portofino.

**Art. 2 - Disposizioni generali**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per la fruizione in sicurezza dei campi boe di Punta Chiappa di Camogli e San Fruttuoso di Capodimonte.
2. Il presente regolamento richiama interamente le disposizioni di cui all'art.17 del REO dell'AMP Portofino.
3. L'attività di ormeggio all'interno dei campi boe di cui all'oggetto è consentito ai soli soggetti autorizzati. Le autorizzazioni sono rilasciate previo il pagamento di corrispettivi commisurati alla lunghezza fuori tutto (LFT) dell'imbarcazione i cui importi sono stati stabiliti con delibere di CdA n. 36 del 14/11/2024 e n. 17 del 16/04/2025 e allegati al presente Regolamento (Allegato A).
4. Ai fini del presente Regolamento, i campi boe per l'ormeggio si intendono divisi in aree destinate all'ormeggio di unità con lunghezza fuori tutto (LFT) minore o uguale a 7,5 m (in mappa aree di colore arancione) e aree destinate all'ormeggio di unità con LFT compresa tra a 7,5 e 24 m (in mappa aree di colore giallo). Suddetta identificazione è resa necessaria al fine di garantire la corretta fruizione e sicurezza dei campi boe.



### Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo dei Campi Boe

1. I campi boe per l'ormeggio delle unità da diporto in AMP Portofino sono fruibili, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, dal 19 aprile 2025 al 28 settembre 2025. Sul sito web dell'Ente verrà effettuata comunicazione ufficiale sul numero boe disponibili e link per apposito sistema autorizzativo e di prenotazione delle boe (*app mobile*)
2. Nel periodo indicato al precedente comma 1 l'autorizzazione all'utilizzo dei gavitelli nella fascia oraria 10-18 è valida in presenza di prenotazione da effettuarsi alternativamente tramite suddetta apposita *app mobile* sviluppata dall'ente gestore oppure presentandosi direttamente presso i siti di ormeggio versando, in caso di effettiva disponibilità, i corrispettivi di cui al precedente art. 2 c. 3 tramite pagamento elettronico con carte di credito o di debito. La fruizione nelle altre fasce oraria resta comunque destinata ai soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
3. L'autorizzazione ha validità dalla data di rilascio sino al 28/09/2025. L'utente, all'atto della richiesta tramite specifica *app mobile*, può optare per il pagamento di un corrispettivo forfettario che gli consentirà di prenotare i gavitelli nel periodo di validità dell'autorizzazione senza ulteriori versamenti; in alternativa l'utente può versare i corrispettivi "a consumo" contestualmente alle prenotazioni senza alcun pagamento iniziale (fatta salva l'imposta di bollo di € 16 prevista per tutte le istanze alla PA). I corrispettivi stabiliti per l'anno in corso sono consultabili all'allegato "A" al presente Regolamento. L'imposta di bollo è sempre prevista anche in caso di pagamento elettronico *in loco*. Non è previsto per alcun motivo non imputabile all'Ente gestore dell'AMP e/o al personale di cui al successivo comma 8, il rimborso dei corrispettivi versati (a mero titolo esemplificativo: rinuncia da parte dell'utente, condizioni meteo marine avverse con conseguente chiusura del campo boe).
4. Le prenotazioni possono essere effettuate in anticipo rispetto alla data prescelta come descritto qui di seguito:
  - l'utente che opta per la tariffazione "a consumo" può effettuare la prenotazione dalle ore 8

del secondo giorno precedente alla data prescelta e fino alle ore 10.00 della data prescelta;

- l'utente che opta per il pagamento del corrispettivo "forfettario" può effettuare la prenotazione dalle ore 8 del giorno precedente alla data prescelta e fino alle ore 10.00 della data prescelta;
- ciascuna impresa di noleggio unità da diporto con e senza conducente in possesso di un'autorizzazione ottenuta previo il versamento del corrispettivo forfettario (ex Del. CDA n. 17 del 16/04/2025) può effettuare una prenotazione per una sola barca, limitatamente al campo ormeggi di Punta Chiappa, dalle ore 8 del terzo giorno precedente alla data prescelta e fino alle ore 10.00 della data prescelta.

5. Le prenotazioni non sono annullabili. I corrispettivi "a consumo" versati relativamente ad eventuali prenotazioni non godute non sono in alcun modo rimborsabili.
6. Nel periodo indicato al precedente comma 1. i campi boe sono presidiati da apposito personale incaricato al controllo delle autorizzazioni e prenotazioni. Suddetto personale provvede a fornire supporto e/o istruzioni per le corrette procedure di ormeggio.
7. Il personale di cui al precedente comma 6, non può percepire in alcun modo denaro correlato alla fruizione dei gavitelli. Tuttavia, l'Ente gestore dell'AMP dota di propri dispositivi POS il personale a presidio dei campi boe per la riscossione dei corrispettivi di cui al precedente art. 2 c. 3 versati direttamente in loco dai soggetti richiedenti l'autorizzazione all'ormeggio.
8. Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino non compete l'organizzazione del servizio di sbarco a terra. Al fine di garantire la sicurezza all'interno del campo ormeggi e la tutela ambientale dell'area, eventuali soggetti interessati ad erogare tale servizio devono richiedere specifico nulla osta all'Ente gestore dell'AMP.
9. Eventuali soggetti che svolgono il servizio di sbarco degli utenti dei campi boe non sono in alcun modo riconducibili all'Ente gestore dell'AMP e di conseguenza alla gestione degli ormeggi. A tal fine è fatto divieto a detti soggetti l'utilizzo del logo dell'AMP Portofino. A detti soggetti è altresì fatto espresso divieto di richiedere all'utenza somme di denaro correlate alla permanenza all'ormeggio.
10. Nel caso in cui l'utente non si presenti all'ormeggio la prenotazione decade dopo 120 (centoventi) minuti dall'orario indicato come inizio sosta, rendendo il gavitello disponibile alla prenotazione da parte di altri utenti. La decadenza della prenotazione non comporta alcun diritto di rimborso da parte dell'Ente gestore dell'AMP.
11. Nel momento in cui il gavitello viene abbandonato, la prenotazione perde validità e la boa sarà resa nuovamente disponibile per la fruizione da parte di altri utenti esclusivamente attraverso il pagamento elettronico *in loco*.
12. Le unità con lunghezza fuori tutto superiore a 10 m che intendano utilizzare gli ormeggi dei campi boe dovranno comunicare via radio, sul canale di lavoro VHF 69, la loro intenzione ed attendere fuori

dalla zona di ormeggio fino a quando non abbiano ottenuto il via libera e l'assistenza dal personale incaricato (previa verifica della disponibilità o della prenotazione).

13. Le operazioni di ormeggio e disormeggio dovranno avvenire sempre alla velocità minima, con l'assistenza degli addetti di ciascun campo boe e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.
14. Il comandante dell'unità è comunque responsabile delle operazioni di ormeggio e disormeggio, come pure dell'efficienza e dell'adeguatezza di cime e cavi di bordo utilizzati per tali operazioni, e risponde, eventualmente, dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.
15. Il personale di cui al precedente comma 6. non ha il compito del trasporto a terra ma svolge la sola funzione di controllo delle autorizzazioni e prenotazioni nonché vigilanza sulla corretta fruizione delle boe.
16. L'Ente gestore dell'AMP e il personale di cui al precedente comma 6. non rispondono di alcuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.
17. L'Ente gestore dell'AMP e il personale di cui al precedente comma 6. non rispondono di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area del campo ormeggio e dell'approdo.
18. Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei campi boe (gavitelli e/o linee di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio, l'utente responsabile del danneggiamento dovrà provvedere al risarcimento dei danni causati.
19. È consentito l'ormeggio alle sole unità da diporto provviste di assicurazione R.C. in corso di validità.
20. Nei periodi individuati dall'Ente Gestore per le operazioni di manutenzione ordinaria delle linee di ormeggio o per particolari manifestazioni, potrà essere vietato l'ormeggio previa apposita comunicazione su sito istituzionale dell'Ente.
21. Durante le operazioni relative al servizio di imbarco e di sbarco degli utenti dei campi di ormeggio, l'insieme dei soggetti che effettuano tale servizio non può operare all'interno di ogni singolo campo con più di tre natanti contemporaneamente.

#### **Art. 4 - Derghe**

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 non si applicano nei seguenti casi:
  - mezzi impiegati in attività di soccorso, sorveglianza e servizi, dell'AMP;
  - unità di proprietà dell'Ente Gestore dell'AMP;
  - unità nautiche impiegate nello svolgimento di lavori e servizi per conto dell'Ente Gestore, nel limite strettamente connesso alle esigenze di intervento.
  - Sino ad un massimo di n.15 natanti di proprietà di soggetti domiciliati presso Porto Pidocchio (Punta Chiappa di Camogli) nonché di esercenti con sede nella stessa zona. Tali

soggetti dovranno attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

**Art. 5 – Disposizioni specifiche per i soggetti domiciliati presso Porto Pidocchio**

1. Limitatamente al campo ormeggi di Punta Chiappa di Camogli, l'Ente gestore dell'AMP Portofino, in presenza di richieste formalizzate entro il 15/05/2025, può riservare ai soggetti residenti e/o domiciliati presso Porto Pidocchio, nonché ai titolari di attività commerciali con sede operativa nella stessa zona, un massimo di n. 15 gavitelli ubicati a sud del canale di accesso a Porto Pidocchio.
2. I soggetti interessati potranno presentare autonomamente formale richiesta di autorizzazione e versare il corrispettivo previsto dalla deliberazione di CDA n. 17 del 16/04/2025; i gavitelli saranno assegnati univocamente a ciascun richiedente e saranno contraddistinti dal colore giallo e/o dalla scritta "RISERVATO".
3. L'autorizzazione è destinata al mezzo nautico indicato nell'istanza presentata del soggetto interessato.
4. Ciascun soggetto autorizzato all'ormeggio presso i gavitelli di cui al presente articolo ha l'obbligo di verificare costantemente lo stato di usura ed eventuali danneggiamenti delle strutture utilizzate e di comunicare all'Ente gestore dell'AMP eventuali anomalie. Lo stesso Ente provvederà ad inviare personale incaricato ad eventuali manutenzioni entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta.

## **Titolo II - Disposizioni per la sicurezza e per la tutela ambientale**

### **Art. 6 - Disposizioni per l'utilizzo in sicurezza dei campi ormeggio**

1. È consentito l'ormeggio in presenza di condizioni dello stato del mare sino a mare poco mosso (stato 2) e di condizioni dello stato del vento sino a brezza tesa (forza 3), condizioni entro le quali gli ormeggi sono assicurati.
2. Qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare durante la fascia oraria di cui al precedente art. 3 c. 2, il personale di cui al precedente art. 3 c. 6 dichiara la chiusura del campo boe, informando gli utenti all'ormeggio. A tale scopo è consigliato agli utenti il presidio costante delle unità nautiche all'ormeggio.
3. In caso di danni a persone e/o cose determinati dalla permanenza di unità nautiche all'ormeggio in seguito della dichiarazione di chiusura dei campi boe per il mutamento delle condizioni meteo-marine, nessuna responsabilità potrà essere imputata né all'Ente gestore dell'AMP, né al personale di cui al precedente art. 3 c. 6. Di eventuali danni a persone o cose dovranno rispondere gli utenti dei campi ormeggi.
4. Le unità nautiche all'interno del campo ormeggio devono procedere con velocità di sicurezza, la quale non potrà comunque essere superiore a 3 nodi, in assetto dislocante, e dovrà essere impostata tenendo nella debita considerazione:
  - a. le condizioni meteomarine al momento in atto;
  - b. le capacità evolutive della propria unità;
  - c. la presenza di traffico all'interno del campo ormeggio;
  - d. la presenza di altre unità agli ormeggi;
  - e. ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra.
5. All'interno del campo ormeggio sono vietati:
  - l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto sia ad uso professionale;
  - effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
  - svolgere attività di pesca di qualunque natura;
  - l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello;
  - il superamento della velocità di 3 nodi;
  - l'uso di moto d'acqua;
  - la navigazione con unità nautiche a vela o a remi.

6. L'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità ai gavitelli.
7. Durante la sosta non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza.
8. Durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.

**Art. 7- Disposizioni per la tutela ambientale.**

1. Durante l'ormeggio e/o all'interno del campo ormeggio, al fine di tutelare gli habitat 1120 "Praterie di Posidonia (*Posidonia oceanica*)" e 1170 "Scogliere", in applicazione della Direttiva 43/1992 CEE e delle "Misure di Conservazione sito specifiche per i SIC marini liguri" (DGR 23/2015) sono vietati:
  - a. l'ancoraggio;
  - b. qualsiasi operazione di manutenzione alle unità nautiche e/o ai motori;
  - c. lo scarico di acque di sentina all'interno del campo ormeggio e il lavaggio delle imbarcazioni con detersivi o altri prodotti inquinanti;
  - d. il rifornimento di carburante delle unità nautiche.
2. In caso di danni provocati alle strutture di approdo in conseguenza delle manovre d'ormeggio, nonché l'accidentale sversamento di qualsiasi elemento inquinante (quali ad esempio oli, idrocarburi o altro) nello specchio acqueo del campo ormeggio, l'utente responsabile dovrà immediatamente porre in essere tutte le azioni finalizzate a ridurre e contenere lo sversamento, informando contestualmente l'Ente Gestore dell'evento e delle azioni adottate. L'utente responsabile sarà comunque tenuto a rimborsare le eventuali spese che si dovessero rendere necessarie per eliminare gli effetti dell'evento dannoso (es. bonifiche, intervento di ditte specializzate ecc.).

## **Titolo III – Sanzioni, trattamento dei dati personali e norme di rinvio**

### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno punite ai sensi della vigente Normativa in materia.

### **Art. 9 – Trattamento e tutela dei dati personali**

1. Il Consorzio di gestione dell'AMP Portofino, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali forniti dagli utenti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.
3. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente.
6. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
7. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell'Ente o possono essere richieste al Responsabile del procedimento

### **Art. 10 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.